



Provincia di Salerno

Via Garibaldi,5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110

E-Mail: [info@comune.aquara.sa.it](mailto:info@comune.aquara.sa.it) - Web: [www.comune.aquara.sa.it](http://www.comune.aquara.sa.it)

**Codice Fiscale:82001370657**

PIANO FINANZIARIO TARI

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

ANNO 2014

## 1- Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tributo comunale sui rifiuti" anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 con il quale viene, tra l'altro, stabilito:

- A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

- Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto "Salva Italia" prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffe così determinate devono essere poi maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario, che per brevità espositiva verrà d'ora in poi identificato con la sigla "PEF".

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari, e mirando soprattutto, qualora possibile, a rendere minimo lo scostamento tariffario rispetto al regime precedente, al fine di limitare l'impatto che il nuovo modello di tariffazione inevitabilmente avrà sugli utenti.

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).
- Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:
  - nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
  - nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
  - le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura* - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1.

<b>Costi operativi di gestione (CG)</b>	<b>Costi comuni (CC)</b>	<b>Costi d'uso capitale (CK)</b>
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

### **COSTI DI GESTIONE (CG)**

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio RSU, tra questi:

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
- costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
- costi di raccolta e trasporto
- costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
- altri costi

### **COSTI COMUNI (CC)**

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti tipo:

- Caricamento denunce di iscrizione, variazione e cancellazione;
- Elaborazione annuale della lista di carico dei contribuenti;
- Attività di accertamento e recupero evasione;
- Attività di sportello e call center;
- Gestione amministrativa del contenzioso;
- Elaborazione stampa e spedizione bollette;

- Elaborazione e stampa solleciti di pagamento;
- Costi per la riscossione;
- Spese postali.

## **COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)**

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto da eventuali ammortamenti, accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito. Si precisa che gli importi relativi ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del servizio è omnicomprensivo (voce **CSL**).

## **PARTE FISSA E PARTE VARIABILE**

Stabiliti i costi di gestione del servizio e urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori con la suddivisione in costi fissi e variabili:

- costi fissi : CSL + CARC + CGC + CCD + AC + CK
- costi variabili: CRT + CTS + CRD + CTR

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi **fissi** e **variabili**, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze **domestiche** e non **domestiche** (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;

Inoltre, le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, **individuandosi 21 tipologie** nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali". E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. Si precisa, inoltre, che è stata individuata una ulteriore tipologia di utenza non domestica, quella relativa agli **oleifici**, data l'importanza economica rivestita nel territorio comunale.

Pertanto, i costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati ripartiti in base al rapporto tra la superficie occupata dalle utenze domestiche e la superficie di quelle non domestiche, che è pari a  $88\%+12\%=100\%$ . In totale (costi fissi + variabili), il rapporto di incidenza complessivo medio è  $83\%+17\%=100\%$ .

## **CONSIDERAZIONI, OSSERVAZIONI E NOTE**

Nel piano sono state inserite alcune simulazioni al fine di valutare l'impatto sugli utenti dell'applicazione del nuovo regime tariffario rispetto a quello precedente. Ovviamente le simulazioni sono riportate per valori medi aggregati. Si è pertanto provveduto alla realizzazione di un semplice software per la simulazione puntuale caso per caso della tariffa, riscontrando, in ambedue i casi che per le abitazioni con esigua superficie dichiarata, specie se occupate da un singolo individuo, le relative tariffe possono aumentare in maniera esponenziale, fino a raddoppiarsi. La spiegazione di ciò è insita nella natura stessa del sistema tariffario, poiché mentre la parte fissa della tariffa solitamente si abbassa in relazione ai metri e agli occupanti, la parte variabile, che non è correlata alla superficie, incide notevolmente nella composizione della tariffa, rappresentando una stima del contributo minimo dovuto dal cittadino per i rifiuti da egli stesso prodotti.